

CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE

“ERNESTO MONTEVERDE”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente della Corte di Appello
di Genova

Al Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Genova

Al Presidente del Tribunale di
Genova

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova

Al Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Genova

Al Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Genova

Al Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Genova

Al Coordinatore dei Giudici di Pace
di Genova

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017.

La Camera Penale Regionale Ligure, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 4 marzo 2017,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure-* è stato

CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE

“ERNESTO MONTEVERDE”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 5 giorni e si terrà dal 20 la 24 marzo 2017;
- b) la specifica motivazione della astensione, è desumibile nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 4 marzo 2017;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Genova, li 8 marzo 2017.

Per la Camera Penale Regionale Ligure

Il segretario

(avv. Enrico Scòpesi)